



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 11/02/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2010, n. 106

Organizzazione per l'attuazione del P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5767 del 21/11/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1);

VISTA la normativa comunitaria, ed in particolare, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 20072013, Obiettivo Convergenza, Regione Puglia, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007, identificato al Codice CCI 2007IT051P0005, la cui Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del paragrafo 5.1.1 del P.O. in argomento, è individuata nel dirigente pro tempore del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 01/02/2008, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea n. C/2007/5767 del 21/11/2007 sopra richiamata;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 21/07/2009 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 21/08/2009 che demanda al Presidente della Giunta Regionale l'adozione definitiva dell'atto di Organizzazione per l'attuazione del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007;

DECRETA

E' adottato il seguente atto di organizzazione: "Organizzazione per l'attuazione del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007".

Organizzazione per l'attuazione
del P.O. PUGLIA
per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 -
Obiettivo 1 Convergenza
approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007
(20071T051P0005)

Art. 1

Principi Generali

1. Con il presente atto di organizzazione, la Regione Puglia, in conformità a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, dal Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio del 11/07/2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati Regolamenti (CE), e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007, introduce e disciplina il sistema gestionale per l'attuazione del P.O. FSE 2007/2013 in integrazione con quanto stabilito dal DPGR n. 161/2008 sull'assetto generale di organizzazione regionale.

2. Per quanto non diversamente stabilito nelle seguenti disposizioni, si applica la disciplina contenuta nel DPGR n. 161/2008.

3. Oltre che per effetto dei meccanismi espressamente stabiliti nel presente atto, il governo dei processi di integrazione e di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture e le figure del PO con l'ordinaria attività istituzionale della Giunta regionale è svolto dalla Conferenza di direzione di cui all'art. 7 del DPGR n. 161/2008 (di seguito "Conferenza di direzione"), integrata con l'Autorità Ambientale e dalla Referente per le Pari Opportunità.

4. Tutti i soggetti coinvolti, a tutti i livelli di responsabilità previsti, dovranno svolgere la propria attività secondo procedure e modalità che, nel rispetto del principio di buona e corretta amministrazione, siano ispirate al raggiungimento di obiettivi, specifici e misurabili, e siano improntate alla leale collaborazione e alla più ampia integrazione.

5. I sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative e professionali dovranno tenere conto del raggiungimento dei risultati e del rispetto del complesso dei principi stabiliti nel precedente comma.

6. La Giunta Regionale, in caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati rispettivamente all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Asse, ai Responsabili di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, all'Autorità Ambientale, al Referente per le Pari Opportunità, al Responsabile dei rapporti con il Partenariato, valutati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 del DPGR n. 161/2008, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 22 del DPGR n. 161/2008.

TITOLI I

GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PO

Art. 2

Autorità di Gestione (AdG)

1. L'Autorità di Gestione (di seguito AdG) adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.

La designazione dell'Autorità di Gestione è avvenuta con DGR n. 391 del 27/03/2007, "Nomina dell'Autorità di Gestione", confermando quanto indicato dal P.O. Puglia FSE 2007-2013 Ob. Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5767 del 21/11/2007 e dalla Giunta Regionale con DGR n. 2282 del 29/12/2007, individuando tale figura nella persona del Dirigente pro tempore del Servizio Formazione Professionale - Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.

In particolare, come previsto al paragrafo 5.1.1 del P.O., l'AdG è tenuta a:

- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l'intero periodo di attuazione;
- b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al par. 5.3.1;
- c) accertarsi, se del caso, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all'art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
- h) garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo;
- j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- l) nel quadro dell'iniziativa "Regions for economic change":
 - i) prevedere, i necessari dispositivi per integrare nel processo di programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti nelle quali la Regione è coinvolta;
 - ii) consentire la presenza, nel Comitato di Sorveglianza, di un rappresentante (in qualità di osservatore) di tali reti per riferire sullo stato delle attività della rete;
 - iii) prevedere almeno una volta l'anno un punto all'OdG del Comitato di Sorveglianza nel quale si illustrano le attività della rete e si discutono i suggerimenti pertinenti per il Programma;
- m) fornire informazioni per Asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali.

L'Autorità di Gestione assicura, altresì, l'impiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione di

un'adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

L'Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma Operativo, compreso il coordinamento delle attività delle strutture implicate nell'attuazione, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.

2. L'AdG assume tutte le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare quanto indicato al precedente comma 1, esercitando le prerogative proprie del dirigente di vertice nei confronti dei Responsabili di Asse e di Gestione, ivi incluso l'esercizio del potere di delega agli organismi intermedi di cui al punto 5.2.6 del P.O. FSE 2007-2013, secondo le modalità ivi stabilite.

3. L'AdG adotta le iniziative necessarie per assicurare la adeguata operatività della Autorità di Certificazione e della Autorità di Audit, di cui ai successivi articoli 6 e 7, per lo svolgimento dei relativi compiti riferiti all'attuazione del P.O. FSE 2007-2013, nonché per assicurare l'effettiva operatività delle strutture deputate all'applicazione dei principi orizzontali definiti nello stesso Programma Operativo.

4. Fatto salvo quanto stabilito dal P.O. Puglia FSE 2007-2013, l'incarico di AdG è stato assegnato, giusta DGR n. 391 del 27/03/2007, al Dirigente pro tempore del Servizio Formazione Professionale - Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia.

5. In deroga agli articoli 19 e 20 del DPGR n. 161/2008, l'incarico è conferito per tutto il periodo di durata dell'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013, fatti salvi i casi di cessazione dall'incarico di Dirigente pro tempore del Servizio Formazione Professionale - Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione della Regione Puglia ovvero di revoca dell'incarico secondo quanto stabilito nell'articolo 1, comma 6, del presente atto.

6. L'incarico di AdG è compatibile con quello di Responsabile di Asse.

7. L'AdG assume, ove necessario, apposite intese per l'integrazione, verticale e orizzontale, tra le attività ordinarie e quelle oggetto dell'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013. L'AdG, nell'ambito delle proprie competenze, individua le strutture responsabili dei compiti di informazione e pubblicità di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dalla sezione 1 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, e delle attività di diffusione delle buone pratiche e dei risultati di cui al punto 5.4.3 del PO. FSE 2007 - 2013.

Art. 3

Responsabile di Asse (RdA)

1. Il Responsabile di Asse (di seguito RdA) cura il perseguimento degli obiettivi specifici ed operativi dell'asse come stabilito nel P.O. FSE 2007/2013, assicurando, attraverso il coordinamento dei Responsabili di Gestione, di cui all'articolo successivo, la coerenza dell'attuazione delle singole attività rispetto agli obiettivi dell'Asse e alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del programma.

Il RdA in particolare provvede a:

- emanare, ove necessario, le linee di indirizzo e di azione per i Responsabili di Gestione;
- sovrintendere al corretto andamento del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Asse nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, gli audit e la valutazione;
- monitorare l'attuazione degli interventi, assumendo, ove necessario, le opportune iniziative correttive/migliorative;
- in caso di necessità, procedere all'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei Responsabili di Gestione degli interventi compresi nell'Asse, dandone immediata informativa all'AdG;
- monitorare l'andamento delle attività assegnate ai Responsabili di Gestione;
- garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- fornire all'AdG tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

- supportare l'AdG, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie, nella elaborazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione alla Commissione;
- introdurre la pista di controllo dell'Asse adeguata alla sorveglianza degli interventi di propria competenza, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e successivamente verificarne l'implementazione da parte dei Responsabili di Gestione conformemente a quanto nella stessa stabilito;
- promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonee a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- predisporre le proposte di bandi e fornire all'AdG gli elementi utili all'approvazione degli stessi, al fine di dare attuazione agli interventi di pertinenza dell'Asse;
- elaborare le schede di valutazione, secondo la tipologia di selezione e conformemente ai criteri di selezione approvati dal CdS;
- istruire la selezione delle proposte e predisporre, ove necessario, la proposta di graduatoria da sottoporre all'esame ed approvazione del Dirigente di Servizio competente;
- adottare le opportune iniziative affinché i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;
- disporre le attività di controllo di primo livello sulle operazioni ammesse a finanziamento per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali, nonché le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi Intermedi, ove previsti;
- garantire la corretta implementazione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Asse, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- sulla base delle comunicazioni e dei dati forniti dei Responsabili di Gestione:
 - fornire all'Autorità di Certificazione tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
 - assicurare l'attuazione delle procedure stabilite dall'AdG per la conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
 - provvedere alla tempestiva comunicazione delle irregolarità riscontrate all'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari;
 - comunicare all'AdG gli importi recuperati o in attesa di recupero o revocati;
 - trasmettere all'AdG le comunicazioni trimestrali sulle irregolarità;
 - verificare lo stato di attuazione degli interventi relativamente all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale e rileva le eventuali incongruenze;
- raccogliere, verificare e trasmettere alla struttura di controllo e monitoraggio:
 - i dati relativi all'attuazione dell'Asse con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal P.O.;
 - i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini di un controllo efficace che assicuri il rispetto dei massimali de minimis, sia della relazione annuale;
 - eventuali irregolarità riscontrate ovvero, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità.

2. Il RdA è articolazione operativa dell'AdG.

In considerazione della molteplicità o rilevanza o complessità delle azioni attribuite l'AdG, sentito il Direttore d'Area sovraordinato, attribuisce l'incarico di RdA:

- a Dirigenti di Ufficio - con applicazione in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPGR n. 161/2008 e, specificamente, degli articoli, 18, comma 1 e 21, commi 2 e 3 - incardinati presso l'Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizi Lavoro e Cooperazione e Formazione Professionale della Regione Puglia;

- a dipendenti appartenenti alla categoria D, equiparati sotto il profilo del trattamento economico ad Alte Professionalità, attraverso apposita procedura di selezione interna per il conferimento di Alte Professionalità di Tipologia A1, così come istituite dall'art.6 del Contratto Collettivo decentrato integrativo del personale sottoscritto il 17/11/2008, in possesso di esperienza in materia di programmazione e gestione di fondi strutturali, incardinati presso l'Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizi Lavoro e Cooperazione e Formazione Professionale della Regione Puglia.

La spesa relativa al trattamento economico dei RdA potrà essere garantita dalle risorse dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del P.O. Puglia FSE 2007/2013.

3. Il RdA propone al proprio Dirigente sovraordinato l'assunzione degli impegni di spesa, considerato che lo stesso ne è il soggetto preposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 78 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

4. L'incarico di RdA è affidato per un periodo che va da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni e può essere rinnovato sino al completamento del P.O. Puglia FSE 2007-2013.

5. Il RdA, d'intesa con il Dirigente competente, esercita un ruolo sovraordinato nei confronti dei Responsabili di Gestione ricadenti nell'Asse - definiti all'articolo successivo - relativamente all'attuazione delle specifiche attività previste dal P.O. Puglia FSE 2007-2013.

Art. 4

Responsabile di Gestione (RdG)

1. L'AdG, su proposta dei RdA, sentiti il Dirigente del Servizio e il Direttore d'Area sovraordinati, individua uno o più Responsabili di Gestione RdG (di seguito RdG). Il RdG assume la funzione di responsabile del procedimento delle attività oggetto dell'incarico finanziate nell'ambito di un determinato Asse, provvedendo in particolare a:

- raccogliere i dati e monitorare l'attivazione degli interventi;
- attuare, d'intesa con l'apposita struttura presso l'AdG, le attività di comunicazione e informazione ai beneficiari finali;
- predisporre le proposte dei provvedimenti contabili (quali ad esempio liquidazioni a titolo di anticipo, saldi, ecc.) e tutti gli atti di gestione degli interventi finanziati (tra i quali contratti/convenzioni/ecc. con i beneficiari e i soggetti attuatori);
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'azione con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi Intermedi, ove previsti;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- comunicare le irregolarità riscontrate al RdA alla struttura competente presso l'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari;
- alimenta il registro dei recuperi effettuati e degli importi in attesa di recupero.

2. Il RdG è articolazione operativa del RdA.

L'incarico di RdG è affidato dall'AdG, su proposta del RdA, a dipendenti appartenenti alla categoria D, e

coincide con Posizioni Organizzative, ovvero con posizioni di responsabilità almeno equivalenti, attribuite secondo le modalità procedurali stabilite per l'assegnazione di posizioni organizzative, in possesso di esperienza in materia di programmazione e gestione di fondi strutturali, incardinati presso l'Area per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione - Servizi Lavoro e Cooperazione e Formazione Professionale della Regione Puglia.

La spesa relativa al trattamento economico dei RdG potrà essere garantita dalle risorse dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del P.O. Puglia FSE 2007/2013.

3. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al RdG, valutati secondo le procedure e modalità stabilite per la valutazione delle posizioni organizzative, in quanto compatibili, l'AdG può revocare la nomina a RdG, dandone pronta comunicazione al Servizio Personale.

Art. 5

Affidamento interventi specifici
ad altri Servizi della Regione Puglia

Per interventi specifici l'AdG, sentiti i Direttori d'Area interessati, può affidare uno o più interventi specifici a Servizi della Regione Puglia diversi dai Servizi Lavoro e Cooperazione e Formazione Professionale.

Art. 6

Organismi Intermedi (O.I.)

1. Per l'attuazione, totale o parziale, di uno o più interventi, afferenti a uno o più Assi, la Giunta Regionale, su proposta dell'AdG, può individuare Organismi Intermedi.

2. La definizione puntuale delle funzioni e dei compiti, tra quelli indicati nei precedenti articoli per i RdA e RdG, attribuite agli Organismi Intermedi individuati è contenuta, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in specifiche intese assunte in Atti di convenzione / Accordi - i cui schemi vengono approvati dalla Giunta Regionale - regolanti i rapporti, con riferimento ai reciproci obblighi, impegni e responsabilità, tra AdG e l'Organismo Intermedio individuato.

3. Gli Atti di convenzione / Accordi di cui al precedente punto 2 disciplinano, altresì, le procedure relative alla revoca e/o decadenza dello stesso rapporto convenzionale in caso di inerzia o di mancato perseguimento dei risultati di servizio programmati da parte dell'Organismo Intermedio.

4. In particolare, la Regione Puglia, con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 07/08/2002 "Riforma della formazione professionale", ha provveduto ad individuare le amministrazioni provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di parte delle attività di formazione professionale finanziate a valere sulle risorse del P.O. FSE 2007/2013. Il processo di delega è disciplinato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32, che stabilisce che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, viene determinato dalle Province attraverso periodici avvisi pubblici.

Con Deliberazione n. 1575 del 04/09/2008, avente ad oggetto: "P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi", la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse.

Con Deliberazione n. 1994 del 28/10/2008 avente ad oggetto: "P.O. Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza" si è provveduto a rendere operativo tale conferimento di funzioni.

Successivamente sono stati siglati gli Accordi tra Adg e O.I. ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.2.6

del P.O. Puglia FSE 2007-2013 e degli articoli 2, punto 6) e 59 punto 2) del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

TITOLO II CERTIFICAZIONE

Art. 7

Autorità di Certificazione

1. L'Autorità di Certificazione (di seguito denominata AdC), unica struttura regionale deputata alla certificazione delle spese dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, come integrati dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, e secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.2 del P.O. FSE 2007-2013.

2. L'incarico di AdC è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente dell'Ufficio Autorità di Certificazione, incardinato nel Gabinetto del Presidente.

3. L'AdC è deputata, in particolare, ai rapporti con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato per la dichiarazione certificata delle spese e relative attività di verifica e per l'inoltro delle domande di pagamento; alle relazioni con l'AdG e con l'Autorità di Audit di cui al successivo art. 7; alla gestione della contabilità informatizzata delle spese rendicontate dall'AdG e certificate alla Commissione e degli importi recuperabili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione.

4. L'AdC opera mediante le proprie strutture, articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

TITOLI III AUDIT

Art. 8

Autorità di Audit

1. L'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA), unica struttura regionale deputata all'audit dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, come integrati dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.3 del P.O. FSE 2007-2013.

2. Fatto salvo, fino a nuova determinazione, quanto stabilito con la Deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2008, n. 146, l'incarico di AdA è conferito dalla Giunta Regionale al Direttore dell'Area di Coordinamento della Presidenza.

3. L'AdA è deputata, in particolare, allo svolgimento dei compiti di accertamento dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e relativa formale espressione di parere; di verifica su base campionaria delle spese dichiarate; di rapporto con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato; di rapporto con l'AdG e con l'AdC; di dichiarazione di chiusura parziale o definitiva del P.O. nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari.

4. L'AdA opera mediante le proprie strutture articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, e avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative

comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

TITOLO IV APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Art. 9

Integrazione componente ambientale

1. Data la natura del Fondo Sociale Europeo, che si concentra su operazioni di natura immateriale legate allo sviluppo delle risorse umane, il P.O. FSE 2007-2013 di norma realizza operazioni suscettibili di produrre effetti ambientali significativi, come progetti infrastrutturali, in particolare quelli elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/EEC come modificata.

Qualora fossero previsti progetti infrastrutturali, in particolare nell'ambito della clausola di flessibilità dell'articolo 34.2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica sarebbe rivista. Di conseguenza, l'AdG considera - e le autorità nazionali concordano - che non vi stia la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica per il P.O. FSE 2007-2013.

Tale circostanza non pregiudica eventuali determinazioni di screening che fossero considerate necessarie in base alle leggi nazionali o ad altre misure per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE. Soltanto in tal caso:

2. L'Autorità Ambientale (di seguito denominata AA) opera per assicurare l'integrazione della componente ambientale, nel quadro dello sviluppo sostenibile, in conformità quanto stabilito dall'articolo 17 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, e secondo i contenuti indicati nel P.O. FSE 2007-2013. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG, i Responsabili di Asse e i Responsabili di Gestione, ognuno per quanto di ragione, comunicano all'AA, preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.

L'AA adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i Responsabili di Asse e i Responsabili di Gestione, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dall'AA.

3. L'AA ha titolo ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FSE 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.

4. L'AA svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.

5. L'incarico di AA è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente del Servizio Ecologia il quale assume tutte le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare quanto innanzi stabilito, avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e affidamento dei servizi.

Art. 10

Pari opportunità

1. Il Referente per le Pari Opportunità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e al punto 5.4.1 del P.O. FSE 2007-2013, assicura che gli obiettivi del P.O. FSE 2007-2013 sono perseguiti nel rispetto del principio della parità di genere e nella prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG e i RdA, ognuno per quanto di ragione, definiscono preventivamente con il Referente per le Pari Opportunità gli interventi maggiormente suscettibili di incidere sui temi delle pari opportunità e con riferimento a queste ultime, unitamente ai relativi RdG, comunicano allo stesso Referente preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.

3. Il Referente per le Pari Opportunità adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i RdA e i RdG, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dal l'AA.

4. Il Referente per le Pari Opportunità è legittimato ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FSE 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.

5. Il Referente per le Pari Opportunità svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti di cui al precedente comma 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.

6. L'incarico di Referente per le Pari Opportunità è assegnato dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza di Direzione, su proposta d'intesa dei Direttori delle Aree di Coordinamento "Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità" e "Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione" nell'ambito dei dirigenti afferenti alle aree dei proponenti.

7. Il Referente per le Pari Opportunità opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita incardinata in una delle Aree di Coordinamento sopra definite, nonché - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

Art. 11

Partenariato

1. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato opera per garantire l'attuazione del P.O nel rispetto delle previsioni del punto 5.4.2 del P.O. FSE 2007 - 2013.

2. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato per l'attuazione del P.O., per lo svolgimento della specifica funzione, opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita, funzionalmente collocata nell'AdG anche se incardinata in un Area di coordinamento diversa, nonché - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

3. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati da parte del Responsabile dei rapporti con il Partenariato, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Disposizioni finali

1. Gli incarichi e le attività connessi all'attuazione del P.O. Puglia FSE 20072013 possono essere compensati, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e del Regolamento(CE) n. 1828/2006, con risorse totalmente o parzialmente a carico del FSE e possono essere affidati a soggetti esterni, secondo le procedure e le modalità ordinarie.

2. Ove l'incarico temporaneo connesso all'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013 consista in un

incarico di natura dirigenziale, l'attribuzione a soggetti esterni avviene secondo le procedure stabilite nel presente decreto e, in quanto compatibili, nel DPGR n. 161/2008, anche in deroga ai limiti quantitativi posti dall'articolo 18, comma 7, del medesimo DPGR.

3. Ai soggetti individuati dal presente atto - AdG, RdA (in caso di funzione ricoperta da dirigente), AdC, AdA, AA e Referente per le Pari Opportunità, si applicano le disposizioni, legali e contrattuali, vevoli per i dirigenti regionali, in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, lì 4 febbraio 2010

Vendola

INDICE

- Art. 1 Principi Generali

Titolo I - Gestione e attuazione del P.O.

- Art. 2 Autorità di Gestione (AdG)

- Art. 3 Responsabile di Asse (RdA)

- Art. 4 Responsabile di Gestione (RdG)

- Art. 5 Affidamento interventi specifici ad altri Servizi della Regione Puglia

- Art. 6 Organismi Intermedi (O.I.)

Titolo II - Certificazione

- Art. 7 Autorità di Certificazione

Titolo III - Audit

- Art. 8 Autorità di Audit

Titolo IV - Applicazione dei principi orizzontali

- Art. 9 Integrazione componente ambientale

- Art. 10 Pari opportunità

- Art. 11 Partenariato

Titolo V - Disposizioni finali

- Art. 12 Disposizioni finali
